

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI O PERIODI DI FORMAZIONE CURRICOLARI

Tra

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, partita IVA 00196350904 (d'ora in poi denominato Dipartimento), con sede legale in Sassari, via Vienna, 2 CAP 07100 Sassari, PEC [dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it](mailto:dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it) nella persona del Direttore Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis, nato a Pergola (PU) il 25 luglio 1960 e domiciliato per la carica in Via Vienna 2, 07100 Sassari

E

..... – P.IVA ..... /C.F  
....., con sede legale in ..... – PEC  
.....nella persona del Direttore ..... nato  
.....il .....

### PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

##### (Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio o periodo di formazione curriculare che sarà svolto da studenti del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari (soggetto promotore), presso il Dipartimento/ di .....(soggetto ospitante).

#### Art. 2

##### (Tirocinio o periodo di formazione)

1 - Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, soggetti per la realizzazione di

- tirocini curricolari, come definiti dal D.M. 16 marzo 2007: i laureati della classe magistrale LM-42 potranno acquisire specifiche professionalità medico veterinarie avendo svolto un tirocinio pratico, per un periodo non inferiore a 30 CFU, svolto in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, ma preferibilmente nell'ultimo anno, presso università o in riconosciute strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, istituti zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti). (vedi Regolamento tirocinio del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria <https://evet.uniss.it/mod/folder/view.php?id=1001>)
  - periodi di formazione curricolari su richiesta dello/a studente/ssa finalizzati al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.

2 - Il tirocinio o il periodo di formazione, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

3 - Ogni tirocinio o periodo di formazione ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio o periodo di formazione è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del

soggetto ospitante.

4 - La durata di ogni tirocinio o periodo di formazione può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

5 - Qualsiasi attività formativa relativa ai tirocini o periodi di formazione svolti dallo studente non costituisce rapporto di lavoro con l'Ente ospitante, né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del soggetto ospitante da parte dello studente.

### **Art. 3**

#### **(Progetto formativo individuale)**

1 - Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio o periodo di formazione sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

2 - Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio o periodo di formazione, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.

3 - Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

4 - Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4.

### **Art. 4**

#### **(Le funzioni di tutoraggio)**

1 - Durante lo svolgimento di ogni tirocinio o periodo di formazione le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2 - Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio o periodo di formazione anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio o periodo di formazione presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

5 - Il tutor aziendale deve redigere una relazione finale del tirocinio contenente la valutazione dell'esperienza del tirocinante, facendo un bilancio complessivo, secondo i seguenti giudizi:

OTTIMA - BUONA - SUFFICIENTE - APPENA SUFFICIENTE.

6 - Il tutor aziendale deve compilare la SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE predisposta dal soggetto promotore.

### **Art. 5**

#### **(Responsabilità didattica)**

La responsabilità dell'attività didattica pratica integrativa e di tirocinio spetta al Docente od ai Docenti del Corso Integrato, al Docente referente responsabile dell'Area di tirocinio, ai Direttori e Docenti delle Scuole di Specializzazione; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze di professionisti che operano presso il soggetto ospitante per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1. L'accertamento del profitto è a cura del Tutor, responsabile didattico dell'attività formativa, il quale deve esprimere la valutazione dell'attività formativa pratica dello studente secondo i seguenti giudizi: IDONEO – NON IDONEO.

### **Art. 6**

#### **(Diritti e obblighi del tirocinante)**

Durante lo svolgimento del tirocinio o periodo di formazione il tirocinante:

a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;

- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
- e) ha l'obbligo di compilare le schede di valutazione sull'azienda ospitante predisposte dal soggetto promotore.

**Art. 7**  
**(Soggetto Promotore)**

Il Dipartimento si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle attività didattiche. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- Le polizze di assicurazione infortuni e per responsabilità civile terzi per gli studenti dei Corsi citati sono stipulate dall'Università degli Studi di Sassari.

**Art. 8**  
**(Soggetto Ospitante)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Dipartimento, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio o periodo di formazione;
- garantire la disponibilità delle attrezzature, dei servizi logistici e del personale laureato e tecnico per l'ottimale svolgimento delle attività formative previste dal tirocinio;

**Art. 9**  
**(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla legge.

Il tirocinante è tenuto a frequentare il corso Formativo Aziendale: "Art.37 D. Lgs. 81/2008 – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 – Formazione Generale" o presentare una dichiarazione di frequenza del corso sulla sicurezza del corso di formazione generale.

**Art. 10**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

**Art. 11**  
**(Oneri)**

Si dà atto che per l'attuazione delle attività di cui agli articoli precedenti, la presente convenzione non consegnerà, a carico di ciascun Ente, alcun onere finanziario a favore dell'altro.

#### **Art. 12**

##### **(Durata della convenzione e recesso)**

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata triennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Il Dipartimento si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini o periodi di formazione, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso, fino al termine del semestre didattico.

#### **Art. 13**

##### **(Efficacia)**

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

#### **Art. 14**

##### **(Controversie)**

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle parti; il Presidente del collegio arbitrale è nominato dai suoi membri nel proprio seno e, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle parti contraenti, dal Presidente del Tribunale di Sassari, quale città ove il collegio arbitrale ha sede.

#### **Art. 15**

##### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Sassari, .....

##### **Per il soggetto proponente**

Università degli Studi di Sassari  
Dipartimento di Medicina veterinaria  
Il Direttore del Dipartimento  
(prof. Enrico Pietro De Santis)

---

##### **Per il soggetto ospitante**

\_\_\_\_\_  
Il Legale rappresentante

---